

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3665

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2005

—————

Riordino della disciplina delle bande musicali di Esercito,
Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri
e Corpo della Guardia di finanza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ammodernamento dello strumento militare, legato alla professionalizzazione di tutto il personale componente il comparto difesa (al fine di creare una struttura agile e altamente specializzata, capace di assolvere a tutti i compiti ad essa affidati dallo Stato, nel modo più proficuo ed efficace possibile), non poteva non interessare quella che è la vetrina delle Forze armate: le bande musicali.

Lo Stato ha manifestato le accresciute aspettative circa una maggiore specializzazione di queste istituzioni con una serie di provvedimenti legislativi, attraverso i quali ha alzato notevolmente il livello delle caratteristiche professionali richieste ai componenti delle bande musicali.

Infatti, da una precedente normativa che prevedeva quale titolo di studio in possesso del personale musicista delle Forze armate il diploma di scuola media inferiore, si è passati, attraverso il combinato disposto di più normative - direttamente (titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di orchestrale, diploma di scuola media superiore unitamente al diploma di conservatorio) o indirettamente (riforma dei conservatori di musica, con la statuizione che il possesso dei due titoli di studio appena menzionati, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, è parificato al possesso del diploma di laurea) -, all'attuale disposizione che quindi prevede, quale titolo di studio, il diploma di laurea per accedere nei ruoli del personale delle bande militari. A questo si aggiunga che il diploma di laurea richiesto deve corrispondere ad una effettiva professionalità, che l'amministrazione valuta già in sede di concorso, e non ad un generico bagaglio culturale che poi, in seguito alla incorporazione, attraverso le proprie scuole, le Forze armate

provvedono ad integrare con una preparazione professionale da utilizzarsi nei reparti di assegnazione. L'amministrazione della difesa, attraverso i concorsi per il reclutamento di personale delle bande militari, si dota di professionisti in grado di operare, sin dal primo giorno di servizio, senza ulteriori addestramenti.

L'evoluzione normativa che ha riguardato le bande musicali ha dato origine, tra l'altro, ad una serie di contenziosi tra le amministrazioni del comparto difesa e sicurezza e gli appartenenti alle varie bande musicali.

Alle maggiori esigenze da parte delle amministrazioni non ha corrisposto una collocazione del personale nell'ambito dell'organizzazione gerarchica delle varie amministrazioni, consona all'utilizzo che viene fatto delle bande musicali ed al bagaglio professionale che è richiesto ai suoi componenti.

Tutte queste considerazioni rendono non più procrastinabile una riformulazione delle norme riguardanti le varie istituzioni musicali, attraverso un riordino delle bande militari che tenda ad attualizzare il ruolo che esse hanno in seno all'organizzazione militare. La modernizzazione delle norme riguardanti questi reparti, oltre a concretizzare una coerente confluenza di tutte le normative precedenti in un'unica disposizione legislativa, produrrà un duplice ulteriore effetto: da un lato, la risoluzione definitiva dei contenziosi cui si accennava in precedenza; dall'altro, la parificazione dell'organizzazione delle bande militari italiane con quella delle migliori istituzioni militari di cui alcuni Stati europei e altri Stati in ambito NATO si fregiano.

Le bande musicali militari nascono come complessi destinati ad accompagnare momenti solenni della vita militare, diventando,

nel dopoguerra - in un periodo difficile per la diffusione artistica e musicale - il fulcro dell'insegnamento della cultura musicale bandistica prettamente italiana destinata a portare la musica nelle piazze direttamente a contatto con il popolo.

Con il passare degli anni e l'avvento della cultura bandistica anglosassone (le cosiddette *Brass Band* o *Sinfonic Band*), che prevede complessi più snelli e meno dispendiosi, di 40\60 elementi, le uniche bande storiche vesselliane che riportano la cultura bandistica italiana - unica nel suo genere in tutto il mondo - e che rappresentano un bagaglio di cultura storica e raro patrimonio musicale, sono le bande militari. L'importanza e la preservazione di questi complessi musicali va oltre il singolo interesse che ogni Forza armata possa avere per la sua banda: infatti, ogni volta che un complesso si esibisce nei più importanti teatri italiani e soprattutto all'estero, essi, oltre a dar lustro alla propria Forza armata, rappresentano uno dei migliori veicoli di diffusione della cultura musicale italiana nel mondo.

Le stesse Forze armate, percepito il forte impatto che questi complessi avevano sul pubblico, per rendere sempre più professionali le loro compagini musicali, di anno in anno, con l'uscita dei vari concorsi, hanno elevato i requisiti e i titoli richiesti agli orchestrali sopravanzando addirittura i complessi lirico-sinfonici nazionali più importanti quali per esempio l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro dell'opera di Roma, il Teatro alla Scala di Milano, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui oltre al diploma di conservatorio ed al diploma di scuola secondaria di secondo grado che equivalgono ad una laurea viene richiesta e valutata in sede di concorso l'attività professionale svolta nel periodo antecedente alla presentazione della documentazione di ammissione ai concorsi. Con il presente disegno di legge si richiede che il candidato abbia conseguito la laurea in discipline musicali.

Già da parecchi anni, le Forze armate, hanno disciplinato con nuovi interventi legislativi, sia nell'arruolamento sia nelle prospettive di carriera, il personale tecnico-specialistico laureato, inquadrandolo tutto nel ruolo ufficiali.

Tra le altre cose, giova considerare che attualmente il personale dipendente dei conservatori musicali e in possesso degli stessi requisiti degli orchestrali delle bande militari ha conseguito con la recente riforma il titolo di docente universitario, mentre i colleghi militari (medici, psicologi, farmacisti, veterinari e amministrativi) con analoghi titoli universitari, anche loro con inquadramento a concorso in prima nomina ed incarico esclusivo, hanno un trattamento economico e una progressione di carriera totalmente sperequati nei confronti dei professori orchestrali militari.

Il presente disegno di legge, che rappresenta l'obiettivo congiunto di tutte le bande musicali, ha lo scopo di porre una regolamentazione esaustiva, ma soprattutto di prevedere un indispensabile riconoscimento al sofisticato e complesso mondo della musica e dell'arte all'interno delle Forze armate, il quale va al di là di quella che può essere la perfezione dell'esecuzione di un brano musicale; esso si spinge oltre, mirando alla preparazione professionale ed organizzativa dei singoli e del gruppo, al fine di creare quell'armonia d'insieme e degli orchestrali stessi, prerogativa peculiare del musicista, ancorché militare.

Il disegno di legge reca disposizioni relative al personale delle bande di Forza armata e, in particolare, all'avanzamento dallo status di sottufficiali a quello di ufficiali orchestrali dei complessi musicali di cui sopra.

L'istituzione di una Forza armata di natura professionistica, costituita quindi da uomini e donne con una preparazione adeguata ai tempi sempre più settoriale, è un altro aspetto che, insieme a quanto esposto, avvalorata la legittimità delle richieste, anche solo per porre le bande musicali militari nelle

condizioni di poter mantenere il passo con le analoghe istituzioni musicali internazionali.

Considerate le recenti riforme in materia scolastica, che hanno comportato l'equiparazione del titolo di diploma di conservatorio alla laurea, si ritiene doveroso un riordino della categoria dei componenti delle bande delle Forze armate, vista la specificità e la competenza richiesta dalle leggi in vigore.

Attualmente, ad esempio, per poter accedere ai concorsi per maresciallo orchestrale è necessario essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (cinque anni) e diploma di conservatorio (non meno di sei anni) nello strumento per cui concorre.

Lo svolgimento di alcune mansioni all'interno delle Forze armate per le quali la formazione viene sviluppata all'esterno e precedentemente all'entrata in servizio (medici,

amministratori, veterinari, eccetera), prevede la laurea magistrale.

Per tali motivi sembra doveroso e legittimo proporre tale riordino sia per questioni di equità di carriera degli orchestrali, sia per attuare una disciplina attenta e specifica nel campo musicale interforze. È indispensabile, pertanto, approvare una legge che regoli l'attività atipica delle bande militari, tenendo conto delle esigenze istituzionali e funzionali, migliorando l'operatività delle stesse.

La normativa esistente è stata certamente studiata per l'intera Forza armata, ma mal si applica alle caratteristiche proprie delle bande musicali.

Infatti, nel presente disegno di legge oltre alla carriera specifica dell'orchestrante, viene disciplinata in maniera analitica tutta l'attività e struttura dei vari complessi musicali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(Compiti delle bande musicali militari italiane)

1. Le bande musicali militari italiane, di seguito denominate «bande», sono i complessi orchestrali destinati allo svolgimento di attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni, enti pubblici, istituzioni dello Stato e aziende private a livello nazionale ed internazionale.

2. Le bande svolgono i seguenti compiti:

a) organizzano, annualmente, una stagione concertistica su tutto il territorio nazionale;

b) partecipano alle celebrazioni più importanti della vita delle istituzioni;

c) rappresentano le rispettive Forze armate in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.

Art. 2.

(Modalità di impiego)

1. La dipendenza disciplinare e amministrativa delle bande è organizzata secondo quanto previsto nella tabella A allegata alla presente legge.

2. L'orario di lavoro degli orchestrali può essere articolato secondo i criteri di cui alle

lettere *a)* e *b)* in relazione alle esigenze di programmazione musicale:

a) l'orario di lavoro è stabilito su base individuale e la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori orchestrali in base a precise esigenze di studio o di aggiornamento musicale;

b) l'orario di lavoro settimanale è stabilito nelle tabelle da B1 a B5 allegate alla presente legge.

3. Per esigenze particolari, il maestro direttore ha la facoltà di decidere l'orario d'inizio e la sede delle prove giornaliera.

4. La durata giornaliera complessiva della prova a sezione e di concertazione è subordinata al parere del medico del lavoro che, a seguito degli specifici rilevamenti e valutazioni audiometriche stabiliti dagli articoli da 38 a 49 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ne stabilisce la durata massima.

5. La durata dello studio individuale di cui alle tabelle da B1 a B5 è fissata in un minimo di due ore giornaliera, comprensive di dieci minuti di riposo.

6. Gli orchestrali sono tenuti a partecipare anche a due servizi nella stessa giornata. L'eventuale eccedenza oltre il normale orario di lavoro è retribuita in regime di straordinario. Ogni servizio svolto completa sempre e comunque l'orario giornaliero d'obbligo.

7. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

8. Nei casi di cui al comma 7, tutte le attività effettuate al di fuori della fascia oraria nella quale si identifica il normale orario di lavoro giornaliero in sede sono in regime di straordinario, anche nel caso in cui la banda non venga impiegata in una qualsivoglia maniera in tale fascia oraria.

9. Se la partecipazione è richiesta dagli organismi di cui alla tabella A le spese per il trattamento economico di missione, per il

viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi organismi.

10. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'amministrazione rispettivamente competente.

11. L'ufficio preposto all'organizzazione di manifestazioni o eventi musicali, per concorrere ai costi, può avvalersi direttamente dell'ausilio di *sponsor* sia nazionali che internazionali, di concerto con il maestro direttore, il quale informa e pianifica tutta l'attività lavorativa con l'ausilio del maestro vice direttore e del rappresentante d'orchestra.

Art. 3.

(Organizzazione strumentale)

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 4.

(Istituzione ruolo e organico)

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata e per il Corpo della Guardia di finanza sono istituiti i ruoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

2. Di ciascun ruolo di cui alla tabella D fanno parte:

- a) il maestro direttore;
- b) il maestro vice direttore;
- c) gli orchestrali;
- d) gli archivisti.

3. La dotazione organica di ciascuna banda è così determinata:

- a) un maestro direttore;
- b) un maestro vice direttore;
- c) centodue professori orchestrali;
- d) tre professori archivisti con mansioni di archivio, copistica musicale, tecnico del suono e addetto all'ufficio tecnico-logistico.

4. Gli organici strumentali delle bande rimangono invariati. L'articolazione delle parti è modificata come previsto nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 5.

(Inquadramento e funzioni del maestro direttore)

1. Il maestro direttore delle bande è inquadrato nell'organico ufficiali in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) concertazione;
- b) strumentazione;
- c) scelta del repertorio;
- d) direzione artistica e musicale (con le responsabilità ad essi attinenti);
- e) comando e gestione del personale effettivo alla banda;
- f) valutazione sul tipo di servizi affidati alla banda, di concerto con l'ufficio preposto.

Art. 6.

(Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore)

1. Il maestro vice direttore è inquadrato nell'organico ufficiali in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

2. Il maestro vice direttore:

a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;

c) sovrintende alle attività di archivio;

d) pianifica e gestisce le attività logistiche della banda, di concerto con gli uffici preposti e con coloro che richiedono l'intervento delle bande.

Art. 7.

(Inquadramento degli orchestrali e degli archivisti)

1. Gli orchestrali delle bande sono inquadrati nell'organico ufficiali in servizio permanente effettivo nei rispettivi ruoli di cui alla tabella D.

2. L'orchestrante giudicato da apposite commissioni non più idoneo alla parte ricoperta, retrocede alla parte inferiore, ad esclusione degli orchestrali inquadrati nella 3^a parte.

3. Gli orchestrali possono essere sottoposti a revisione tecnico-artistica una sola volta nell'arco della loro carriera.

4. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere convocate su apposite istanze proposte dai maestri direttori e sono composte da:

a) un generale di brigata (o grado corrispondente);

- b) il rappresentante d'orchestra;
- c) un docente di conservatorio scelto dall'esaminato;
- d) un docente di conservatorio scelto dal Ministero rispettivamente competente, tecnico dello strumento in esame.

5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 2 sono disimpegnate dall'ufficiale addetto alla segreteria.

6. Gli archivisti sono inseriti, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella 3^a parte.

CAPO III

RECLUTAMENTO

Art. 8.

(Reclutamento del personale delle bande)

1. Il reclutamento del personale delle bande ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministero rispettivamente competente, il quale con propri decreti:

- a) provvede alle nomine delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per le ammissioni, per le visite mediche di primo grado, di appello e psicoattitudinali;
- b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche;
- c) approva le graduatorie finali e nominano i vincitori dei concorsi.

Art. 9.

(Reclutamento del maestro direttore)

1. Il reclutamento del maestro direttore delle bande ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di Polizia, in attività di servizio; per gli orchestrali delle bande si prescinde dai predetti limiti di età;
- c) essere in possesso di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- d) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2004, recante diploma di secondo livello nei conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, conseguito presso un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti psicofisici e attitudinali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:
 - 1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - 2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

- 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
- 2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
- 3) vari tipi di partitura;
- 4) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati nella disponibilità del candidato per un tempo conveniente al loro studio, stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a settanta, sempre che i singoli punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

Art. 10.

(Commissione per il concorso a maestro direttore)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 9 è nominata con decreto del Ministero rispettivamente competente ed è composta da:

- a) un brigadiere generale o grado corrispondente, in qualità di presidente;
- b) due direttori di conservatorio statale;
- c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario civile nominato dal Ministero rispettivamente competente, appartenente al profilo di collaboratore amministrativo inserito nella VII qualifica funzionale o al profilo

di funzionario amministrativo inserito nella VIII qualifica funzionale.

Art. 11.

(Nomina del maestro direttore delle bande)

1. Il maestro direttore delle bande è nominato con decreto del Ministero rispettivamente competente con il grado di tenente colonnello, come previsto nella tabella F allegata alla presente legge.

2. Successivamente all'atto di nomina, il maestro direttore delle bande segue un corso di formazione militare e tecnico professionale, di durata non inferiore a centoventi giorni, presso le rispettive scuole ufficiali di applicazione.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se il maestro direttore delle bande, al momento del concorso, è ufficiale.

4. Al termine del corso, nei confronti del maestro direttore, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici delle scuole.

5. Nei confronti del maestro direttore delle bande si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali del rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

Art. 12.

(Reclutamento del maestro vice direttore)

1. Il reclutamento del maestro vice direttore delle bande, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di Polizia, in attività di servizio. Per gli orchestrali

delle bande si prescinde dai predetti limiti di età;

c) essere in possesso di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

d) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2004, recante diploma di secondo livello nei conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, conseguito presso un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, per i quali il candidato avrà a disposizione un tempo conveniente stabilito dalla commissione medesima.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a settanta, sempre che i singoli punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

Art. 13.

(Commissione per il concorso a maestro vice direttore)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 12 è nominata con decreto del Ministero rispettivamente competente ed è composta da:

- a) un brigadiere generale o grado corrispondente, nella qualità di presidente;
- b) un direttore di conservatorio statale;
- c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;
- d) il maestro direttore della banda.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario civile del Ministero rispettivamente competente, appartenente al profilo di collaboratore amministrativo inserito nella VII qualifica funzionale o al profilo di funzionario amministrativo inserito nella VIII qualifica funzionale.

Art. 14.

(Nomina del maestro vice direttore delle bande)

1. Il maestro vice direttore delle bande è nominato con decreto del Ministero rispettivamente competente con il grado di maggiore, come previsto nella tabella F allegata alla presente legge.

2. Successivamente all'atto di nomina, il maestro vice direttore segue un corso di formazione militare e tecnico professionale, di durata non inferiore a centoventi giorni, presso le rispettive scuole ufficiali di applicazione.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se il maestro vice direttore delle bande, al momento del concorso, è ufficiale.

4. Al termine del corso, nei confronti del maestro vice direttore, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici delle scuole.

5. Nei confronti del maestro vice direttore delle bande si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali del rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

Art. 15.

(Reclutamento degli orchestrali)

1. Gli orchestrali delle bande sono reclutati mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

2. Per partecipare ai concorsi è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di Polizia, in attività di servizio;

c) essere muniti di diploma dello strumento per il quale si concorre, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

d) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2004, recante diploma di secondo livello nei conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, conseguito presso un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti fisici e psico-attitudinali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del rispettivo ruolo di cui alla tabella D;

f) per gli orchestrali delle bande che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età di cui alla lettera b), conservando ai fini della progressione di carriera di cui all'articolo 25, l'anzianità di servizio maturata alla data della nomina. Il personale che ha svolto per almeno un biennio compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarità dello strumento interessato, transita automaticamente nella parte ricoperta.

3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo d'obbligo da concerto accompagnato dal pianoforte, e di un brano scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

2) lettura a prima vista di vari brani scelti dalla commissione estratti a sorte dal candidato;

3) prova di direzione della banda su un brano a scelta della commissione e dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che la compongono;

b) per i concorrenti di 1^a parte A e B, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, le prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico sinfonico riguardante lo strumento per cui si concorre;

c) per i concorrenti degli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo d'obbligo da concerto accompagnato dalla banda e di

un brano scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

2) esecuzione di uno studio, a scelta della commissione, con tutti i principali strumenti a percussione;

3) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica scelti dalla commissione, da eseguire insieme alla banda;

4) conoscenza ed esecuzione dei principali passi di orchestra accompagnato dalla banda.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a quattordici per ogni prova se si tratta di prime e seconde parti, non inferiore a dodici per ogni prova se si tratta di terze parti.

Art. 16.

(Commissione per il concorso ad orchestrale delle bande)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 15 è nominata con decreto dal Ministero rispettivamente competente, ed è composta da:

a) un brigadiere generale o grado corrispondente, nella qualità di presidente;

b) il maestro direttore della banda o, in caso di sua assenza o impedimento, un maestro direttore di banda;

c) un docente di un conservatorio statale, tecnico dello strumento;

d) un maestro diplomato in strumentazione per banda;

e) il rappresentante d'orchestra o una delle prime parti tecniche dello strumento.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un

funzionario civile del Ministero rispettivamente competente appartenente al profilo di collaboratore amministrativo inserito nella VII qualifica funzionale o al profilo di funzionario amministrativo inserito nella VIII qualifica funzionale.

Art. 17.

(Nomina degli orchestrali delle bande)

1. La nomina dell'orchestrante ha luogo con decreto del Ministero rispettivamente competente con il grado corrispondente alla parte di cui sia risultato vincitore, come previsto nella tabella F allegata alla presente legge, ed esso è inquadrato come orchestrante delle bande in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

2. Successivamente all'atto di nomina, l'orchestrante delle bande segue un corso di formazione militare e tecnico professionale, di durata non inferiore a novanta giorni, presso le rispettive scuole ufficiali di applicazione.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrante delle bande, al momento del concorso, è ufficiale.

4. Al termine del corso, sul conto dell'orchestrante, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici delle scuole.

5. Nei confronti dell'orchestrante delle bande si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

Art. 18.

(Reclutamento degli archivisti delle bande)

1. Gli archivisti delle bande sono reclutati mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di Polizia, in attività di servizio;
- c) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2004, recante diploma di secondo livello nei conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, conseguito presso un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti fisici e psico-attitudinali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

3. Le prove del concorso per archivista consistono in:

- 1) esecuzione di un pezzo d'obbligo da concerto per lo strumento in cui è laureato;
- 2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda e della trasposizione tra gli stessi;
- 3) dimostrazione della conoscenza della tecnica di archiviazione;
- 4) armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;
- 5) conoscenza del sistema informatico musicale con applicazione di almeno un programma di notazione musicale tra quelli scelti dalla commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a dodici per ciascuna prova.

Art. 19.

(Commissione per il concorso ad archivista delle bande)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 18 è nominata con decreto del Ministero rispettivamente competente ed è composta da:

- a) un brigadiere generale, o grado corrispondente, in qualità di presidente;
- b) il maestro direttore della banda o, in caso di sua assenza o impedimento, un maestro direttore di banda;
- c) un docente di un conservatorio statale;
- d) un maestro diplomato in strumentazione per banda;
- e) il rappresentante d'orchestra o una delle prime parti tecnico dello strumento.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero rispettivamente competente, appartenente al profilo di collaboratore amministrativo inserito nella VII qualifica funzionale o al profilo di funzionario amministrativo inserito nella VIII qualifica funzionale.

Art. 20.

(Nomina dell'archivista delle bande)

1. L'archivista è nominato con decreto del Ministero rispettivamente competente con il grado di sottotenente come previsto nella tabella F allegata alla presente legge ed è inquadrato come ufficiale in servizio permanente effettivo nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

2. Successivamente all'atto di nomina, l'archivista segue un corso di formazione militare e tecnico professionale, di durata non inferiore a novanta giorni, presso le rispettive scuole ufficiali di applicazione.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista, al momento del concorso, è ufficiale.

4. Al termine del corso, sul conto dell'archivista, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici delle scuole.

5. Nei confronti dell'archivista si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali nel rispettivo ruolo di cui alla tabella D.

Art. 21.

(Nomina del rappresentante d'orchestra)

1. Il rappresentante d'orchestra è nominato dagli stessi professori orchestrali.

2. La commissione scrutinatrice è composta dal maestro vice direttore, da un orchestrale e da un archivista.

3. La nomina ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. Il rappresentante d'orchestra svolge i seguenti compiti:

a) coadiuva il maestro direttore e il maestro vice direttore nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 11, della presente legge;

b) rappresenta al maestro direttore le esigenze tecniche, logistiche ed eventualmente personali degli orchestrali;

c) partecipa alle commissioni dei concorsi per orchestrale ed archivista di cui agli articoli 16 e 19.

Art. 22.

(Corsi di istruzione militare e tecnico professionali)

1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 11, 14, 17 e 20 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione degli Stati maggiori e dei rispettivi comandi generali.

CAPO IV

AVANZAMENTO

Art. 23.

(Avanzamento dei maestri direttori)

1. L'avanzamento dei maestri direttori delle bande avviene per anzianità e a scelta.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali, che al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella G allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 24.

(Avanzamento dei maestri vice direttori)

1. L'avanzamento dei maestri vice direttori delle bande avviene per anzianità.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali, che al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella G allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 25.

(Avanzamento degli orchestrali e archivisti)

1. L'avanzamento degli orchestrali e archivisti delle bande avviene per anzianità.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione ordinaria di avanza-

mento degli ufficiali che al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella G allegata alla presente legge, li promuove al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 26.

(Trattamento economico)

1. Agli ufficiali delle bande è corrisposto il trattamento economico previsto dalle normative vigenti, in relazione al grado rivestito secondo quanto previsto dalla tabella F allegata alla presente legge.

2. Al maestro direttore e al maestro vice direttore viene corrisposta una indennità professionale di direzione giornaliera di euro 5,00.

3. Agli orchestrali viene corrisposta una indennità professionale giornaliera in base alla parte di appartenenza:

- a) 1^a parte A euro 3,00;
- b) 1^a parte B euro 2,50;
- c) 2^a parte euro 2,00;
- d) 3^a parte euro 1,50.

4. L'indennità professionale viene corrisposta in base alla presenza giornaliera.

5. Qualora un orchestrale ricopra, indipendentemente dalla durata del periodo, una parte superiore, ad esso viene corrisposta la relativa indennità temporale ricoperta.

6. All'orchestrale giudicato inidoneo per la parte ricoperta dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 4, è corrisposta l'indennità della parte inferiore.

Art. 27.

(Ufficio tecnico-logistico)

1. È istituito un Ufficio tecnico-logistico, di seguito denominato «Ufficio» con funzioni di supporto ai complessi musicali, i cui compiti sono così stabiliti:

- a) mansioni generiche di segreteria;
- b) gestione dei materiali ad uso del complesso musicale;
- c) operazioni di conteggio delle presenze giornaliere, computo degli straordinari e di indennità varie;
- d) cura dei locali e della sala prove;
- e) coordinamento del settore logistico per le normali attività musicali con l'ausilio di personale civile o militare per le operazioni di carico e scarico di strumenti musicali e allestimento del palco;
- f) cura delle relazioni con l'istituzione e i vari enti interessati allo svolgimento dell'attività concertistica.

2. L'Ufficio è gestito dall'archivista più anziano ed è alle dirette dipendenze del maestro direttore.

3. L'organico dell'Ufficio è composto da:

- a) archivisti;
- b) cinque militari del ruolo volontari, sergenti e marescialli per le Forze armate e gradi corrispondenti per Carabinieri e Finanza;
- c) a domanda, dagli orchestrali giudicati dalla commissione sanitaria non più idonei alle specifiche mansioni di orchestrale, anche in eccedenza alle unità previste.

Art. 28.

(Inidoneità alla mansione di categoria e al servizio militare incondizionato)

1. Il personale della banda riconosciuto da apposita commissione medica non più idoneo a svolgere le mansioni specifiche di orche-

strale ma comunque idoneo al servizio può, a domanda, essere destinato alle attività di supporto della banda ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), ovvero, previo un corso di istruzione non inferiore ad un anno, transitare nel ruolo generale senza comunque ricoprire cariche di comando in reparti operativi.

2. Il personale riconosciuto da apposita commissione medica non più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio può transitare a domanda nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 3 maggio 2002.

Art. 29.

(Attività professionali)

1. Gli orchestrali delle bande, previa autorizzazione del maestro direttore, possono svolgere attività musicali esterne compatibilmente con gli impegni della banda.

2. Per il personale libero dal servizio non è richiesta alcuna autorizzazione.

Art. 30.

(Divisa)

1. Gli ufficiali delle bande, durante cerimonie militari, concerti e servizi comandati in Italia e all'estero, indossano le uniformi stabilite dal regolamento previsto dai vari comandi.

2. Nel caso in cui in relazione al comando di appartenenza e al grado ricoperto sia prevista la dotazione dell'armamento personale, quest'ultimo non viene portato nella esecuzione dei concerti e delle cerimonie militari.

3. Durante le prove collettive o le ore di studio individuali effettuate presso la sala di musica o altri enti quali teatri e sale di registrazione, a discrezione del maestro direttore, possono indossare la divisa ordinaria prevista per gli ufficiali, ovvero un abito civile consono allo *status* di professore orchestrale.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

(Inquadramento)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) i maestri direttori transitano dal grado di ufficiale del ruolo ordinario al grado di ufficiale dei rispettivi ruoli di cui alla tabella D, mantenendo ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera acquisiscono il grado di cui alla tabella F, in relazione agli anni effettivi prestati in servizio con la qualifica di maestro direttore di banda;

b) i maestri vice direttori transitano dal grado di ufficiale del ruolo ordinario al grado di ufficiale dei rispettivi ruoli di cui alla tabella D, mantenendo ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera acquisiscono il grado di cui alla tabella F, in relazione agli anni effettivi prestati in servizio con la qualifica di maestro vice direttore di banda;

c) gli orchestrali effettivi e l'archivista delle bande transitano dal ruolo di sottufficiale musicista al grado di ufficiale dei rispettivi ruoli di cui alla tabella D, mante-

nendo ai fini dell'avanzamento e della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera acquisiscono il grado di cui alla tabella F, in relazione agli anni di servizio prestati presso la banda.

Art. 32.

(Corsi di istruzione militare e tecnico professionale in sede di prima applicazione)

1. Gli orchestrali transitati dal ruolo sottufficiali, all'atto della nomina frequentano un corso formativo presso la scuola ufficiali di applicazione, non inferiore a novanta giorni.

2. L'elenco delle graduatorie degli ufficiali che devono, alternativamente, frequentare i corsi formativi viene redatto dal maestro direttore. Tale elenco non può superare un quinto della forza organica della banda.

3. I corsi formativi vengono divisi in tre cicli annuali alternati:

- 1) gennaio - febbraio - marzo;
- 2) aprile - maggio - giugno;
- 3) settembre - ottobre - novembre.

Art. 33.

(Centro addestramento musicale della banda dei Carabinieri)

1. Il centro addestramento musicale della banda dei carabinieri è soppresso.

2. In sede di prima applicazione, i militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio da almeno tre anni alla data del 1° novembre 2005 presso il centro addestramento musicale, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella 3^a parte in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilità di altrettanti posti nella stessa 3^a parte, transitando dal

ruolo ricoperto ad ufficiale del ruolo di cui alla tabella D, mantenendo ai fini dell'avanzamento e della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera acquisiscono il grado di cui alla tabella F, in relazione agli anni di servizio prestati presso il centro addestramento musicale.

3. Il personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il centro addestramento musicale che intende rinunciare al passaggio nel ruolo di orchestrale effettivo, transita nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia conservando il grado rivestito e l'anzianità maturata.

4. Il militare musicante dell'Arma dei Carabinieri, in possesso di diploma accademico di primo livello in discipline musicali conseguito presso un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, che abbia occupato per almeno tre anni consecutivi una parte superiore alla 3^a parte, può richiedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere sottoposto ad un esame per il superamento di una prova pratica da apposita commissione, nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma.

5. La commissione di cui al comma 4 si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

6. Se risultato idoneo, il concorrente occupa il posto vacante e ne consegue la qualifica relativa alla categoria dello strumento concorso.

7. La commissione di cui al comma 4 è composta:

a) da un generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, presidente;

b) dal maestro direttore;

c) dal maestro vice direttore;

d) dall'ufficiale orchestrale occupante la 1^a parte dello strumento concorso o in sua assenza dal rappresentante d'orchestra.

8. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte dall'ufficiale addetto alla segreteria.

Art. 34.

(Aggregati alla banda della Guardia di finanza)

1. In sede di prima applicazione, i militari della Guardia di finanza in servizio, aggregati da almeno tre anni alla data del 1° novembre 2005 presso la banda, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella 3^a parte in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilità di altrettanti posti nella stessa 3^a parte, transitando dal ruolo ricoperto ad ufficiale del ruolo di cui alla tabella D, mantenendo ai fini dell'avanzamento e della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. In previsione della ricostruzione di carriera acquisiscono il grado di cui alla tabella F, in relazione agli anni di servizio prestati presso la banda.

2. Il personale della Guardia di finanza in servizio presso la banda che intende rinunciare al passaggio nel ruolo di orchestrale effettivo, transita nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia conservando il grado rivestito e l'anzianità maturata.

3. Il militare musicante della Guardia di finanza in possesso di diploma accademico di primo livello in discipline musicali conseguito presso un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, che ha occupato per almeno tre anni consecutivi una parte superiore alla 3^a parte, può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere sot-

toposto ad un esame per il superamento di una prova pratica, da apposita commissione, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

4. La commissione di cui al comma 3 si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

5. Se risultato idoneo il concorrente occupa il posto vacante e ne consegue la qualifica relativa alla categoria dello strumento concorso.

6. La commissione di cui al comma 3 è composta:

- a) da un generale di brigata, in servizio permanente effettivo, presidente;
- b) dal maestro direttore;
- c) dal maestro vice direttore;
- d) dall'ufficiale orchestrale occupante la 1^a parte dello strumento concorso o in sua assenza dal rappresentante d'orchestra.

7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte dall'ufficiale addetto alla segreteria.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
- b) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
- c) articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- d) articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- e) articolo 72 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287.

Art. 36.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 650.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA
DELLE BANDE

	Disciplinamente Amministrativamente	Impiego
a) Banda Esercito	RA.LO.CE.	S.M.E.
b) Banda Marina	MARICAPITALE	MARISTAT U.A.G.R.E.
c) Banda Aeronautica	COM.AER.	S.M.A.
d) Banda Carabinieri	COMANDO	GENERALE
e) Banda Guardia di Finanza	COMANDO GENERALE	Guardia di Finanza

TABELLA B1
(articolo 2, comma 2)

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
DELLA BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO

L'orario di lavoro della banda dell'Esercito Italiano è ripartito su sei giorni a settimana dal lunedì al sabato, per complessive 36 ore lavorative ed è articolato su sei ore giornaliere distribuite, di massima, come segue:

07:50 - 12:00 dal lunedì al venerdì;

07:50 - 11:00 il sabato;

12:00 - 14:00 dal lunedì al venerdì studio libero individuale;

11:00 - 13:00 il sabato studio libero individuale.

Le ore d'obbligo destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale devono effettuarsi presso il luogo e negli orari ritenuti dai singoli professori orchestrali più consoni alle esigenze del tipo di studio.

Si specifica che, articolando l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l'espletamento di un qualsiasi servizio in giornata festiva, sia in sede che fuori sede, darà luogo alla corresponsione di un giorno di riposo a compensazione della festività oltre ad un numero di ore di straordinario equivalente a quelle effettivamente prestate in tale giornata.

TABELLA B2
(articolo 2, comma 2)

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE

L'orario di lavoro della banda dell'Aeronautica Militare è ripartito su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per complessive 36 ore lavorative ed è articolato su otto ore giornaliere distribuite, di massima, come segue:

- 08:00 - 14:00 dal lunedì al giovedì;
- 08:00 - 12:00 il venerdì;
- 14:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì studio libero individuale;
- 12:00 - 14:00 il venerdì studio libero individuale.

Le ore d'obbligo destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale devono effettuarsi presso il luogo e negli orari ritenuti dai singoli professori orchestrali più consoni alle esigenze del tipo di studio.

Si specifica che, articolando l'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi, l'espletamento di un qualsiasi servizio svolto oltre l'orario settimanale, sia in sede che fuori sede, sarà computato in regime di straordinario, e la giornata festiva espletata darà luogo alla corresponsione di un giorno di riposo a compensazione della festività non usufruita oltre ad un numero di ore di straordinario equivalente a quelle effettivamente prestate in tale giornata.

TABELLA B3
(articolo 2, comma 2)

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
DELLA BANDA MUSICALE DELLA MARINA MILITARE

L'orario di lavoro della banda della Marina Militare è ripartito su sei giorni a settimana dal lunedì al sabato, per complessive 36 ore lavorative ed è articolato su sei ore giornaliere distribuite, di massima, come segue:

07:45 - 12:30 dal lunedì al venerdì;

07:45 - 10:00 il sabato;

12:30 - 14:30 dal lunedì al venerdì studio libero individuale.

Le ore d'obbligo destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale devono effettuarsi presso il luogo e negli orari ritenuti dai singoli professori orchestrali più consoni alle esigenze del tipo di studio.

Si specifica che, articolando l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l'espletamento di un qualsiasi servizio in giornata festiva, sia in sede che fuori sede, darà luogo alla corresponsione di un giorno di riposo a compensazione della festività oltre ad un numero di ore di straordinario equivalente a quelle effettivamente prestate in tale giornata.

TABELLA B4
(articolo 2, comma 2)

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA BANDA
MUSICALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

L'orario di lavoro della banda del Corpo della Guardia di finanza è ripartito su sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per complessive 36 ore lavorative ed è articolato su sei ore giornaliere distribuite, di massima, come segue:

08:00 - 12:00 dal lunedì al sabato;

12:30 - 14:30 dal lunedì al sabato studio libero individuale.

Le ore d'obbligo destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale devono effettuarsi presso il luogo e negli orari ritenuti dai singoli professori orchestrali più consoni alle esigenze del tipo di studio.

Si specifica che, articolando l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l'espletamento di un qualsiasi servizio in giornata festiva, sia in sede che fuori sede, darà luogo alla corresponsione di un giorno di riposo a compensazione della festività oltre ad un numero di ore di straordinario equivalente a quelle effettivamente prestate in tale giornata.

TABELLA B5
(articolo 2, comma 2)

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO
DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

L'orario di lavoro della banda dei Carabinieri è ripartito su sei giorni a settimana dal lunedì al sabato, per complessive 36 ore lavorative ed è articolato su sei ore giornaliere distribuite, di massima, come segue:

08:00 - 12:00 dal lunedì al sabato;

12:30 - 15:30 dal lunedì al giovedì studio libero individuale.

Le ore d'obbligo destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale devono effettuarsi presso il luogo e negli orari ritenuti dai singoli professori orchestrali più consoni alle esigenze del tipo di studio.

Si specifica che, articolando l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l'espletamento di un qualsiasi servizio in giornata festiva, sia in sede che fuori sede, darà luogo alla corresponsione di un giorno di riposo a compensazione della festività oltre ad un numero di ore di straordinario equivalente a quelle effettivamente prestate in tale giornata.

TABELLA C
(articolo 3, comma 1)

ORGANICO STRUMENTALE

Direttore

1. Maestro direttore

Vice direttore

1. Maestro vice direttore

Prime parti «A»

1. 1° Flauto (con obbligo dell'ottavino)
2. 1° Oboe
3. 1° Clarinetto piccolo in La bemolle (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mi bemolle)
4. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle (principale)
5. 1° Clarinetto basso in Si bemolle
6. 1° Saxofono soprano in Si bemolle
7. 1° Corno (Fa-Si bemolle)
8. 1ª Tromba in Si bemolle (con l'obbligo del trombino in Si bemolle)
9. 1° Flicorno sopranino in Si bemolle
10. 1° Flicorno soprano in Si bemolle
11. 1° Flicorno tenore in Si bemolle
12. 1° Flicorno basso in Si bemolle

Prime parti «B»

1. 1° Clarinetto piccolo in Mi bemolle (con l'obbligo del clarinetto piccolo in La bemolle)
2. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 2
3. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 1
4. 1° Clarinetto contralto in Mi bemolle
5. 1° Saxofono contralto in Mi bemolle
6. 1° Saxofono tenore in Si bemolle
7. 1ª Tromba in Fa
8. 1ª Tromba in Si bemolle basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
9. 1° Trombone tenore
10. 2° Flicorno sopranino in Mi bemolle
11. 1° Flicorno contralto in Mi bemolle
12. 1° Flicorno contrabbasso in Si bemolle
13. Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)

Seconde parti

1. Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2. 2° Oboe
3. 2° Clarinetto piccolo in Mi bemolle
4. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 3
5. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 4
6. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 5
7. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 6
8. 2° Saxofono contralto in Mi bemolle
9. 1° Saxofono baritono in Mi bemolle
10. 3° Corno (Fa-Si bemolle)
11. 2ª Tromba Si bemolle
12. Trombone basso in Fa
13. 1° Flicorno soprano in Si bemolle raddoppio
14. 2° Flicorno soprano in Si bemolle
15. 2° Flicorno tenore in Si bemolle
16. Flicorno basso grave in Fa
17. 1° Tamburo (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
18. Gran Cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
19. 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
20. Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
21. 2° Clarinetto piccolo in La bemolle (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mi bemolle)
22. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 7
23. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 8
24. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 2
25. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 3
26. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 4
27. 2° Clarinetto contralto in Mi bemolle
28. 2° Clarinetto basso in Si bemolle
29. 1° Saxofono basso in Si bemolle
30. 1° Contrabbasso ad ancia (oppure fagotto)
31. 2° Corno (Fa-Si bemolle)
32. 4° Corno (Fa-Si)
33. 2ª Tromba in Fa
34. 2° Trombone tenore
35. 2° Flicorno contralto in Mi bemolle
36. 2° Flicorno basso in Si bemolle
37. 2° Flicorno contrabbasso in Si bemolle
38. 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)

Terze parti

1. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 9
2. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 10
3. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 5
4. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 6

5. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 7
6. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 8
7. 1° Clarinetto contralto in Mi bemolle raddoppio
8. Clarinetto contrabbasso in Mi bemolle
9. Clarinetto contrabbasso in Si bemolle
10. 2° Saxofono soprano in Si bemolle
11. 3° Saxofono contralto in Mi bemolle
12. 2° Saxofono tenore in Si bemolle
13. 2ª Tromba in Si bemolle basso
14. Trombone contrabbasso
15. Flicorno basso grave in Mi bemolle
16. 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
17. 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
18. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 11
19. 1° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 12
20. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 9
21. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 10
22. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 11
23. 2° Clarinetto soprano in Si bemolle n° 12
24. 2° Clarinetto contralto in Mi bemolle raddoppio
25. 3° Clarinetto basso in Si bemolle
26. 2° Saxofono baritono in Mi bemolle
27. 2° Saxofono basso (con l'obbligo del sax contrabbasso)
28. 2° Contrabbasso ad ancia (oppure fagotto)
29. 5° Corno (Fa-Si bemolle)
30. 3ª Tromba in Si bemolle
31. 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Si bemolle)
32. 3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in Si bemolle basso)
33. 2° Flicorno soprano in Si bemolle raddoppio
34. 3° Flicorno contralto in Mi bemolle
35. 3° Flicorno tenore (con obbligo del trombone tenore)
36. 3° Flicorno basso in Si bemolle (con obbligo del trombone tenore e del flicorno tenore)
37. 2° Flicorno basso grave in Fa o in Mi bemolle (con l'obbligo del trombone basso in Fa)
oppure 3° flicorno contrabbasso in Si bemolle (con l'obbligo del trombone contrabbasso)
38. 2° Tamburo (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
39. 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)

Archivisti

1. Archivista
2. Archivista
3. Archivista

TABELLA D
(articolo 4, comma 1)RUOLI SPECIALI ISTITUITI PER L'INQUADRAMENTO
DELLE BANDE

a) Banda Esercito	Ruolo speciale del corpo musicale
b) Banda Marina militare	Ruolo speciale del corpo musicale
c) Banda Aeronautica	Corpo musicale del ruolo speciale
d) Banda Arma dei Carabinieri	Ruolo tecnico logistico comparto musicale
e) Banda Guardia di finanza	Ruolo tecnico logistico comparto musicale

TABELLA E
(articolo 4, comma 4)

NUOVA RIPARTIZIONE DEGLI ORCHESTRALI DELLE BANDE

Precedente denominazione	Nuova denominazione
1 ^a parte A	1 ^a parte A
1 ^a parte B	1 ^a parte B
2 ^a parte A 2 ^a parte B	2 ^a parte
3 ^a parte A 3 ^a parte B	3 ^a parte

TABELLA F
(articolo 11)INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI
MILITARI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE
NELLA PRESENTE LEGGE

Maestro direttore	Tenente colonnello
Maestro vice direttore	Maggiore
1 ^a parte A	Tenente
1 ^a parte B	Tenente
2 ^a parte	Tenente
3 ^a parte	Sottotenente
Archivista	Sottotenente

TABELLA G
(articolo 23)AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI INQUADRATI NEI RISPETTIVI RUOLI
COME PREVISTO DALLA TABELLA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 4
DELLA PRESENTE LEGGE

INCARICO	Sottotenente	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente_colon- nello	Colonnello	Generale di Brigata
Maestro direttore	-	-	-	-	6	15	Scelta
Maestro vice direttore	-	-	-	2	Fine carriera	-	-
1 ^a parte A	-	6	9	Fine carriera			
1 ^a parte B	-	7	9	Fine carriera			
2 ^a parte	-	8	9	Fine carriera			
3 ^a parte	1	8	9	Fine carriera			
Archivista	1	8	9	Fine carriera			

